



23 dicembre 2013

---

## Lettera circolare AI n. 326

---

### Informazioni sui mezzi ausiliari

#### Fornitura di apparecchi acustici

##### **Adeguamento delle linee direttive per gli otorinolaringoiatri (ORL) e formulario per la perizia iniziale**

Due anni e mezzo dopo l'introduzione del rimborso forfettario delle forniture di apparecchi acustici, il 1° gennaio 2014 saranno attuate alcune migliorie.

Per i casi speciali con perdita uditiva binaurale complessiva tra il 15 e il 20 per cento le linee direttive ORL saranno estese per includere due criteri aggiuntivi il cui adempimento può determinare il diritto al rimborso forfettario da parte dell'AI: riduzione dei toni alti o comprensione del parlato in ambiente rumoroso >4dB. Questi criteri saranno validi esclusivamente per gli assicurati AI; per gli assicurati AVS i criteri rimarranno invariati (punti 4.1.4 e 4.1.7 delle linee direttive ORL).

Inoltre il diritto alla fornitura anticipata di un nuovo apparecchio (prima della scadenza di 5 o 6 anni) sarà definito diversamente: in caso di peggioramento dell'udito complessivo del 15 per cento rispetto alla perizia medica precedente sussiste il diritto al versamento anticipato dell'importo forfettario. Per le persone che nella precedente perizia medica hanno presentato una perdita uditiva complessiva almeno del 60 per cento è sufficiente un peggioramento di 10 punti percentuali per determinare il diritto a un ulteriore rimborso forfettario (punto 4.2 delle linee direttive ORL).

Le linee direttive ORL sono state pubblicate sulla pagina Internet della Società svizzera di Otorinolaringologia:

Link in tedesco: <http://orl-hno.ch/d/patienten/erkrankungen.html>

Link in francese: <http://orl-hno.ch/f/patienten/erkrankungen.html>

Il modulo adeguato per la perizia medica è scaricabile dal sito

<https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Allgemein/Apparecchi-acustici-dellAVS-et-dellAI> .

##### **Applicazione dell'importo forfettario per le piccole riparazioni in caso di cambio dell'insero auricolare prima della scadenza di 6 anni**

Se risulta necessario cambiare l'insero auricolare prima della scadenza dei 6 anni, il cambio è equiparato a una riparazione poiché senza insero auricolare adeguato l'apparecchio acustico non serve al suo scopo. Per questo motivo l'AI rimborsa gli inserti auricolari, a condizione che siano prodotti da un produttore o da un laboratorio specializzato, analogamente a una riparazione con l'importo forfettario di 130 franchi. La CMAI sarà adeguata in questo senso (N. 2044).

##### **Regolamentazione dei casi di rigore: fornitura di apparecchi acustici - diari**

Il diario per le richieste dei casi di rigore è stato semplificato:

<https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Allgemein/Apparecchi-acustici-dellAVS-et-dellAI> .

D'ora in poi non sarà più necessario tenere il diario per un periodo più lungo; si porrà invece l'accento sulle esigenze comunicative sul lavoro dell'assicurato.

Riguardo ai casi di rigore abbiamo constatato che per i casi di rigore riconosciuti alcuni uffici AI assumono solo i costi dell'apparecchio acustico oltre all'importo forfettario. È ovvio che per ogni caso singolo va esaminato quali costi possano essere assunti nel quadro di una fornitura semplice e adeguata. Il rifiuto categorico dell'assunzione dei costi per ulteriori servizi, tuttavia, non corrisponde allo spirito della regolamentazione dei casi di rigore in quanto le forniture complicate comportano spesso un onere aggiuntivo in termini di adeguamento. L'audioprotesista deve motivare i costi generati; se le motivazioni sono plausibili, è in linea di massima possibile assumerli.

Se viene deciso che non tutti i costi fatturati dall'audioprotesista possono essere assunti, l'assicurato ne deve essere informato per tempo, vale a dire prima della conclusione della protesizzazione. Pertanto subito dopo la valutazione dei casi di rigore può essere indicato richiedere un'offerta all'autoprotesista.

I regolamentazioni adattati per gli apparecchi acustici sono validi per tutte le richieste arrivate all'ufficio AI dopo il 1° gennaio 2014.

#### **Modifiche OMAI valide dal 1° gennaio 2014**

##### *N. 5.07.1 Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo*

Dal 1° gennaio 2014 il forfait di prestazione per l'adattamento e l'assistenza successiva riguardo agli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e gli impianti dell'orecchio medio sarà differenziato in questo modo:

Apparecchio monoauricolare per adulti:

1000 CHF

Apparecchio binauricolare per adulti: 1500 CHF

Apparecchio monoauricolare per bambini 1300 CHF

Apparecchio binauricolare per bambini: 1950 CHF

##### *N. 15.03 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori*

Questo numero verrà abrogato perché inutile da anni.

##### *N 15.04 Volta pagine*

Adeguamento in seguito alla soppressione del N. 15.03.

##### *N. 15.07 Contributi per vestiti confezionati su misura*

Adeguamento della formulazione.

Il 1° gennaio 2014 la CMAI sarà adeguata e completata di conseguenza.